

COMUNICATO UFFICIALE N. 178 Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in allegato, i	C.U. de	ella F.I.G.C.	dal N.	230/AA	al N.	249/AA,	inerenti
provvedimenti della Procura Federale.							

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE (Cosimo Sibilia)

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 102 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Alessandro LUCI avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO LUCI, in qualità di Socio della Football Factory S.r.l., in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 5.2, comma 3, lett. G), del Regolamento Agenti Sportivi FIGC e 19, comma 2 lett. D), e comma 4, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10.07.2018, come modificato ed integrato con deliberazione n. 127 della Giunta Nazionale CONI del 14.05.2020, per avere in via di fatto svolto attività di Agente Sportivo nell'ambito della sua compartecipazione nella società Football Factory S.r.l.- dove risulta di fatto essere l'effettivo dominus nonostante la quota minoritaria di partecipazione -, svolgendo funzioni di scuoting, di assistenza tecnica e di intermediazione al fine di favorire e perfezionare l'acquisizione di prestazioni sportive, con conseguente tesseramento e sottoscrizione di regolare contratto, dei seguenti calciatori professionistici: Alessio Santese, Francesco Semeraro, Jean Freddi Greco, Amine Ghazoini, Gianmarco Cangiano, Marcel Buchel, Cristian Gytkjaer, Carlos Augusto Zopolato Nieves, Kaan Ayhan, Khadim Ndaye e Abdelhamid Sabiri, senza essere in possesso della necessaria iscrizione nel Registro Federale degli Agenti Sportivi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro LUCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione e di € 18.500,00 (diciottomila cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Alessandro LUCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 228 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Francesco AGUS e della società SSDARL CITTÀ DI SESTU C5 avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO AGUS, Presidente e legale rappresentante della società SSDARL CITTÀ DI SESTU C5, in violazione dell'art. 32, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 5 - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06/07/2020, per non aver provveduto a fornire la fidejussione bancaria in originale, e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente.

SSDARL CITTÀ DI SESTU C5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Sig. Francesco AGUS, legale rappresentante della stessa al momento della commissione dei fatti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco AGUS in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società SSDARL CITTÀ DI SESTU C5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco AGUS e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società SSDARL CITTÀ DI SESTU C5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 195 pfi 2020/2021 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio CALANDRA, Riccardo CANNELLA e Alessandro VENIERO, e della società ASD FUTSAL REAL PALERMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO CALANDRA, allenatore tesserato all'epoca dei fatti nella stagione sportiva 2019-2020 per la società ASD Club P5 Cruillas, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e dall'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la società ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, le funzioni di tecnico in occasione della gara di campionato di Ca5/C2/B ASD R. Star / ASD Città di Bisaquino disputata il giorno 01/02/2020;

RICCARDO CANNELLA, all'epoca dei fatti Presidente della ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e dall'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato in qualità di allenatore il Signor CALANDRA Claudio in posizione irregolare in quanto non tesserato per la società ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, in occasione della gara di campionato di Ca5/C2/B ASD R. STAR / ASD Città di Bisaquino, disputata il giorno 01/02/2020;

ALESSANDRO VENIERO, all'epoca dei fatti Dirigente della ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, dall'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 61, comma 1, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, in occasione della gara di campionato di Ca5/C2/B ASD R. STAR / ASD Città di Bisaquino, disputata il giorno 01/02/2020, in cui è stato impiegato in qualità di allenatore il Signor CALANDRA Claudio in posizione irregolare in quanto non tesserato per la società ASD R. STAR, oggi ASD FUTSAL REAL PALERMO, in occasione della predetta gara di campionato di Ca5/C2/B ASD R. STAR /

ASD Città di Bisaquino, consentendo al predetto CALANDRA Claudio di sedere in panchina senza averne titolo;

ASD FUTSAL REAL PALERMO, per responsabilità ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio CALANDRA, Riccardo CANNELLA e Alessandro VENIERO, e dal Sig. Alessio Pasquale QUARANTA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FUTSAL REAL PALERMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Claudio CALANDRA, 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Riccardo CANNELLA, 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro VENIERO, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società ASD FUTSAL REAL PALERMO (già A.S.D. R. STAR);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 170 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Angelo NERI, e della società ASDPOL SOLIERESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO NERI, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società ASDPOL SOLIERESE all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva., nonché degli artt. 39, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore HAOUILY Mohamed Amine e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa nella stagione sportiva 2019/2020 (almeno fino alla data del 16/11/2019), nonché per aver consentito l'utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara Solierese – Cittadella Vis San Paolo del 16/11/2019 del Campionato Pulcini – Delegazione Provinciale Modena;

ASDPOL SOLIERESE per responsabilità sia diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per l'operato del proprio Presidente Sig. NERI Angelo, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dal Sig. HAOUILY Mohamed Amine l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo NERI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASDPOL SOLIERESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Angelo NERI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASDPOL SOLIERESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 5 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Christian SIANO, Elio DANTE, e della società SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985, avente ad oggetto la seguente condotta:

CHRISTIAN SIANO, Dirigente della società SSD CEDRATESE CALCIO 1985 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contattato, senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, alcuni calciatori (e/o i di loro genitori) in costanza di vincolo di tesseramento nella stagione sportiva 2019/2020 per la società ASCD Torino Club Marco Parolo, allo scopo di convincerli a sottoporsi ad un provino e/o a trasferirsi alla società SSD CEDRATESE CALCIO 1985;

ELIO DANTE, Dirigente della società SSD CEDRATESE CALCIO 1985 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contattato, senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, alcuni calciatori (e/o i di loro genitori) in costanza di vincolo di tesseramento nella stagione sportiva 2019/2020 per la società ASCD Torino Club Marco Parolo, allo scopo di convincerli a sottoporsi ad un provino e/o a trasferirsi alla società SSD CEDRATESE CALCIO 1985;

SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società a cui appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti, e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Christian SIANO, Elio DANTE, e Stefano BETTINELLI, in qualità di Presidente, per conto della società SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Christian SIANO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Elio DANTE, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 235/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MAROSTICA e della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MAROSTICA, Presidente della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2019/2020, nonché dell'art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della propria società, con il sig. CAZZOLA Paolo, allenatore di base, un accordo economico, regolarmente depositato in data 19/08/2019, con il quale la società riconosceva all'allenatore un premio di tesseramento, pari a € 8.000,00, per l'attività di allenatore della prima squadra militante nel campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Veneto, accordo economico superiore al massimale previsto (€ 5.000,00) nelle citate disposizioni normative al momento della stipula;

A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Giuseppe MAROSTICA e dal proprio Tecnico Paolo CAZZOLA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianmario BERTACCO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO e dal Sig. Giuseppe MAROSTICA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Giuseppe MAROSTICA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 229 pf 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Alessandra FEUDI e della società A.S.D. REAL TERRACINA C5 PEP. avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRA FEUDI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. REAL TERRACINA C5 P.E P., in violazione di cui all'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 5 - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06/07/2020, per non aver provveduto a presentare originale della fidejussione in fase di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B maschile e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

A.S.D. REAL TERRACINA C5 PEP, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui la sig.ra FEUDI Alessandra era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Alessandra FEUDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL TERRACINA C5 PEP;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Alessandra FEUDI, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL TERRACINA C5 PEP;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1150 pf 2019/2020 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto GALLI e Antonio GOZZI, e della società VIRTUS ENTELLA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO GALLI, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Virtus Entella S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto alcuni soggetti appartenenti al Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo al sig. Benati Michele, Responsabile delle strutture, al sig. Benedetti Nicola, Segretario Generale, al sig. Matteazzi Matteo, Direttore Generale, al sig. Rosso Vittorio Emanuele, Responsabile Tecnico, al sig. Superbi Matteo, Direttore Sportivo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 01/06/2020; del test eseguito in data 17/06/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 09/06/2020; del test eseguito in data 25/06/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 17/06/2020; del test eseguito in data 01/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 25/06/2020; del test eseguito in data 07/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 01/07/2020;

ANTONIO GOZZI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Virtus Entella S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver fatto eseguire ad alcuni componenti del Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, in particolare, al sig. Benati Michele, Responsabile delle strutture, al sig. Benedetti Nicola, Segretario Generale, al sig. Matteazzi Matteo, Direttore Generale, al sig. Rosso Vittorio Emanuele, Responsabile Tecnico, al sig. Superbi Matteo, Direttore Sportivo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 8

giorni dal precedente del 01/06/2020; del test eseguito in data 17/06/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 09/06/2020; del test eseguito in data 25/06/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 17/06/2020; del test eseguito in data 01/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 25/06/2020; del test eseguito in data 07/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 01/07/2020;

VIRTUS ENTELLA S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto GALLI e dal Sig. Antonio GOZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS ENTELLA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Roberto GALLI, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Antonio GOZZI e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società VIRTUS ENTELLA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1148 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CORRADO, Cataldo GRACI, Virgilio DI LEGGE e della società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CORRADO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 17/06/2020; nonché il test eseguito in data 08/07/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 01/07/2020; nonché il test eseguito in data 14/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 08/07/2020. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver vigilato o comunque per non aver provveduto a far osservare l'obbligo di presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; per non aver provveduto ad assicurare, come da protocollo, nei locali spogliatoio, il dovuto distanziamento tra i calciatori nonché l'aerazione e ventilazione forzata, consentendo ad un gruppo numeroso di atleti di raggrupparsi al suo interno, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

CATALDO GRACI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli

arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 17/06/2020; nonché il test eseguito in data 08/07/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 01/07/2020; nonché il test eseguito in data 14/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 08/07/2020. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver fatto presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; per non aver assicurato, come da protocollo, nei locali spogliatoio, il dovuto distanziamento tra i calciatori nonché l'aerazione e ventilazione forzata, consentendo ad un gruppo numeroso di atleti di raggrupparsi al suo interno, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19:

VIRGILIO DI LEGGE, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 17/06/2020; nonché il test eseguito in data 08/07/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 01/07/2020; nonché il test eseguito in data 14/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 08/07/2020. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver fatto presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; per non aver assicurato, come da protocollo, nei locali spogliatoio, il dovuto distanziamento tra i calciatori nonché l'aerazione e ventilazione forzata, consentendo ad un gruppo numeroso di atleti di raggrupparsi al suo interno, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19:

A.C. PISA 1909 S.S.AR.L, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest'ultima tesserati al momento della commissione dei fatti indicati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe CORRADO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L, Cataldo GRACI e Virgilio DI LEGGE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe CORRADO, di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Cataldo GRACI, di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Virgilio DI LEGGE e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.C. PISA 1909 S.S.AR.L;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1149 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian BERTON, Flavio MUCI e Duncan Leigh NIEDERAURER, e della società VENEZIA FC SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN BERTON, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Venezia F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 08/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/07/2020;

FLAVIO MUCI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Venezia F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 08/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/07/2020;

DUNCAN LEIGH NIEDERAURER, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Venezia F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 08/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/07/2020;

VENEZIA FC SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti contestati ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cristian BERTON, Flavio MUCI e Duncan Leigh NIEDERAURER in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VENEZIA FC SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 282,50 (duecentottantadue e cinquanta) di ammenda per il Sig. Cristian BERTON, di € 282,50 (duecentottantadue e cinquanta) di ammenda per il Sig. Flavio MUCI, di € 562,50 (cinquecentosessantadue e cinquanta) di ammenda per il Sig. Duncan Leigh NIEDERAURER, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società VENEZIA FC SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 126 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Marco LAURETI avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO LAURETI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base – codice 54.219), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto in data 01.08.2018 con la società POL.D. CAMPITELLO, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Promozione Umbria, un accordo economico per complessivi euro 10.000,00 (con una parte fissa di euro 7.000,00 ed una parte variabile al raggiungimento di determinati punti e posizione in classifica di euro 3.000,00), importo superiore al massimale di Euro 8.000,00 previsto quale allenatore della squadra partecipante al campionato Promozione come stabilito dall'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U.. Per aver, inoltre, dichiarato nelle difese allegate al ricorso al Collegio Arbitrale LND presentato il 10.01.2020, in merito alla documentazione della società POL.D. CAMPITELLO ovvero le ricevute di pagamento di euro 7.000,00 del 07.05.2019 e di euro 3.000,00 dell'08.05.2019, quanto segue: "..tale documentazione è falsa in quanto sono stati utilizzati due fogli da me firmati in bianco, apponendo in un secondo momento delle cifre completamente false....aggiungendo che tali cifre e modalità violerebbero leggi a rilevanza penale..", senza che tale presunto riempimento abusivo delle scritture sia stato minimamente provato dallo stesso LAURETI Marco, come rilevato nella decisione del Collegio Arbitrale LND che nel lodo reso ha dichiarato il ricorso non meritevole di accoglimento. E per aver, infine, richiesto ed accettato il pagamento dalla società POL.D. CAMPITELLO della complessiva somma di euro 10.000,00 e di cui alle ricevute di euro 7.000,00 del 07.05.2019 e di euro 3.000,00 dell'08.05.2019 in spregio alla normativa statale antiriciclaggio (art.49 D.Lgs.231/2007) che prevedeva all'epoca dei fatti un limite massimo di denaro contante, fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è pari o superiore a euro 3.000,00;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LAURETI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Marco LAURETI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1144 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio LOTITO, Ivo PULCINI e Fabio RODIA, e della società S.S. LAZIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO LOTITO, Presidente del Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 26/05/2020. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 09/06/2020;

IVO PULCINI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 26/05/2020. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 09/06/2020;

FABIO RODIA, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 26/05/2020. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 09/06/2020;

S.S. LAZIO S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le contestazioni ascritte ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal procuratore speciale avv. Gian Michele GENTILE per il Sig. Claudio LOTITO, per la società S.S. LAZIO S.P.A., e per i Sig.ri Ivo PULCINI e Fabio RODIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.875,00 (milleottocentosettantacinque) di ammenda per il Sig. Claudio LOTITO, di € 937,50 (novecentotrentasette e cinquanta) di ammenda per il Sig. Ivo PULCINI, e di € 937,50 (novecentotrentasette e cinquanta) di ammenda per il Sig. Fabio RODIA, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento) di ammenda per la società S.S. LAZIO S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 230 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio TOMASI e della società A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO TOMASI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC., in violazione di cui all'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punti 4 e 5 - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06/07/2020, per non aver provveduto a versare la quota di iscrizione al Campionato e a fornire la fidejussione bancaria in originale, e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il sig. TOMASI Antonio era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio TOMASI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 25 (venticinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio TOMASI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 102 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Andrea LEO e della società ASCOLI CALCIO 1898 FC S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA LEO, tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 in qualità di Consigliere Delegato con funzioni di legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.a., in violazione dell' articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 5.4, comma 2, e 6.2 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC (C.U. n. 137/A del 10.06.2019), per essersi avvalso, nella predetta qualità, nella stagione sportiva 2020-2021, in occasione dell'avvenuto tesseramento dei calciatori professionisti Gianmarco Cangiano, Jean Freddi Greco, Francesco Semeraro, Amine Ghazoini, Alessio Santese, Marcel Buchel, Khadim Ndaye e Abdelhamid Sabiri, delle attività di scouting e di intermediazione del signor Alessandro Luci, ancorché formalmente riconducibili alla Football Factory S.r.l. di cui lo stesso è socio, nonostante non risulti iscritto nel Registro Federale degli Agenti Sportivi;

ASCOLI CALCIO 1898 FC S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea LEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASCOLI CALCIO 1898 FC S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione e di € 7000,00 (settemila/00) di ammenda per il Sig. Andrea LEO e di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società ASCOLI CALCIO 1898 FC S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 168 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Francesco DONDI e della società A.S.D. JUNIOR FINALE avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO DONDI, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società A.S.D. JUNIOR FINALE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ALBERGHINI Gabriele e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa nella stagione sportiva 2019/2020 (almeno fino alla data del 25/10/2019), nonché per aver consentito l'utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara Junior Finale sq. B – Junior Finale del 25/10/2019 del Campionato Primi Calci – Delegazione Provinciale Modena;

A.S.D. JUNIOR FINALE per responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per l'operato del proprio Presidente Sig. DONDI Francesco, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nei cui confronti o nel cui interesse della predetta società era espletata dal Sig. ALBERGHINI Gabriele l'attività contestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco DONDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. JUNIOR FINALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco DONDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. JUNIOR FINALE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 126 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Cristiano CASTELLANI e della società POL D. CAMPITELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIANO CASTELLANI, Presidente e legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della società POL. D. CAMPITELLO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019), per aver pattuito in data 01.07.2018, con il sig. LAURETI Marco, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Promozione Umbria, un accordo economico per complessivi euro 10.000,00 (con una parte fissa di euro 7.000,00 ed una parte variabile al raggiungimento di determinati punti e posizione in classifica di euro 3.000,00), importo superiore al massimale di Euro 8.000,00 previsto quale allenatore della squadra partecipante al campionato Promozione, come stabilito dall'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2018, e per aver provveduto al deposito dell'accordo economico in data 08.09.2018 e pertanto oltre il termine di giorni 20 stabilito dallo stesso punto 14 sempre del predetto C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2018; per aver, altrsì, provveduto al pagamento al sig. LAURETI Marco della complessiva somma di euro 10.000,00 e di cui alle ricevute di euro 7.000,00 del 07.05.2019 e di euro 3.000,00 dell'08.05.2019 in spregio alla normativa statale antiriciclaggio (art.49 D. Lgs. 231/2007) che prevedeva all'epoca dei fatti un limite massimo di denaro contante, fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è pari o superiore a euro 3.000,00;

POL D. CAMPITELLO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte antiregolamentari ascritte nel rispettivamente al Presidente CASTELLANI Cristiano ed all'allenatore LAURETI Marco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristiano CASTELLANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL D. CAMPITELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Cristiano CASTELLANI, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società POL D. CAMPITELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 246/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 144 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Massimo CABRELE e della società A.S.D. LOMBARDINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO CABRELE, tesserato per la società ASD Lombardina nella stagione sportiva 2020/2021 in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 del Settore Giovanile Scolastico, lettera o), per non aver accolto il tesseramento del giovane calciatore Carlo Ghezzi, di età inferiore a 12 anni, per la stagione sportiva 2020-2021, dopo 4 anni di militanza di quest'ultimo per la ASD Lombardina, effettuando una selezione non consentita dall'ordinamento federale:

A.S.D. LOMBARDINA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente Massimo CABRELE ed al tesserato Stefano SALIVA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo CABRELE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LOMBARDINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo CABRELE, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. LOMBARDINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 87 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BALDI e Ferdinando MAZZEI, e delle società F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. e A.S.D. TERRICCIOLA ALTA VALDERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA BALDI, all'epoca dei fatti riferibili alle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, Presidente e legale rappresentate della F.C. Fornacette Casarosa A.S.D., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in concorso con il sig. Ferdinando Mazzei, provveduto alla redazione della presunta nota autorizzativa datata 10 maggio 2017 prot. n. 31528 falsamente attribuita al Settore Giovanile e Scolastico o, comunque, per avere artificiosamente simulato l'esistenza materiale di tale documento apocrifo alla data di svolgimento del Torneo internazionale King's Cup disputato il 27 e 28 maggio 2017. Per aver, altresì, nello scritto difensivo denominato "dichiarazioni volontarie" depositato il 7 ottobre 2020, mosso gravissime contestazioni all'operato degli Uffici federali e, segnatamente, dei signori Antonio Miraglia e Franco Lattarulo, al punto da indicarli quali possibili autori dell'atto falso, e per avere, conseguentemente, leso la reputazione personale e professionale degli interessati e l'immagine stessa della F.I.G.C., per come risulta dalle affermazioni contenute nel sopracitato scritto difensivo;

FERDINANDO MAZZEI, all'epoca dei fatti riferibili alla stagione sportiva 2019/2020, tesserato quale allenatore per la A.S.D. Terricciola Alta Valdera, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, in concorso con il sig. Luca Baldi, provveduto alla redazione della presunta nota autorizzativa datata 10 maggio 2017 prot. n. 31528 falsamente attribuita al Settore Giovanile e Scolastico o, comunque, per avere artificiosamente simulato l'esistenza materiale di tale documento apocrifo alla data di svolgimento del Torneo internazionale King's Cup disputato il 27 e 28 maggio 2017;

- F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D., per responsabilità diretta in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, in violazione dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
- A.S.D. TERRICCIOLA ALTA VALDERA, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, in violazione dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca BALDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D., dal Sig. Ferdinando MAZZEI e dal Sig. Andrea Tognetti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TERRICCIOLA ALTA VALDERA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Luca BALDI, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Ferdinando MAZZEI, di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D., e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. TERRICCIOLA ALTA VALDERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 69 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore LENTO, Marco MENOZZI, Ulisse SCHIANCHI, della Sig.ra Chiara MISTRALI e della società ASD MONTANARA CALCIO DUCALE 61, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE LENTO, in qualità di socio all'epoca dei fatti della società ASD Montanara Calcio/Ducale 61, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto un verbale di seduta del Consiglio Direttivo della società recante la data del 14.06.2018, ideologicamente falso in quanto sottoscritto senza che la riunione fosse mai avvenuta così come nello stesso descritto e rappresentato, recante, peraltro, la sua nomina a consigliere della società;

MARCO MENOZZI, socio all'epoca dei fatti della società ASD Montanara Calcio/Ducale 61, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 37 e seguenti delle NOIF, per aver, violando i principi di correttezza lealtà e probità, assunto la carica di Presidente della società sulla base di un verbale di Consiglio Direttivo della società recante la data del 14 giugno 2018, ideologicamente falso ma dallo stesso sottoscritto in qualità di Presidente, per non esservi stata, alla data ed ora indicate, alcuna riunione tra le persone in esso menzionate e procedendo poi a sottoscrivere, in qualità di rappresentante legale della stessa società, in occasione alla iscrizione della stessa al campionato per la stagione sportiva 2019/2020, le necessarie comunicazioni al CR Emilia Romagna riguardanti anche cariche sociali conferite con il suindicato falso verbale, quali, oltre alla sua quale Presidente, quelle della Sig.ra Mistrali Chiara quale Segretaria, della Sig.ra Pingiani Jessica quale Vice Presidente, dei Sig.ri Lento Salvatore e Schianchi Ulisse quali Consiglieri;

ULISSE SCHIANCHI, in qualità di socio all'epoca dei fatti della società ASD Montanara Calcio/Ducale 61, in violazione dell'art. 4, comma 1, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto un verbale di seduta del Consiglio Direttivo della società recante la data del 14.06.2018, ideologicamente falso in quanto sottoscritto senza che la riunione fosse mai avvenuta così come nello stesso descritto e rappresentato, recante, peraltro, la sua nomina a consigliere della società;

CHIARA MISTRALI, consigliere e segretario all'epoca dei fatti della società ASD Montanara Calcio/Ducale 61, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di segretario, un verbale di seduta del Consiglio Direttivo della società recante la data del 14.06.2018, ideologicamente falso per non esservi stata alcuna riunione così come nello stesso rappresentata e descritta;

ASD MONTANARA CALCIO DUCALE 61, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Salvatore LENTO, Ulisse SCHIANCHI, dal Sig. Marco MENOZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MONTANA CALCIO DUCALE 61, e dalla Sig.ra Chiara MISTRALI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore LENTO, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Marco MENOZZI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ulisse SCHIANCHI, di 6 (sei) mesi di inibizione per la Sig.ra Chiara MISTRALI, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società ASD MONTANARA CALCIO DUCALE 61:

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 249/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 19 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Biagio PELUSO e della società ASD PELUSO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

BIAGIO PELUSO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Peluso Academy, ha organizzato un campus estivo coinvolgendo in attività calcistiche (allenamenti) i calciatori De Sieno Manuel, Forte Giuseppe, Oliva Alessandro tesserati all'epoca dei fatti con la A.S.D. Materdei, consentendo che venisse svolta attività di allenamento in violazione delle disposizioni federali pubblicate con C.U. n. 98 del S.G.S. del 16.06.2020;

ASD PELUSO ACADEMY, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ascritti al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Biagio PELUSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PELUSO ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Biagio PELUSO, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD PELUSO ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli